

Paradossi della microspia

di Vittorio Grevi

A un mese dalle clamorose dichiarazioni con cui il presidente Silvio Berlusconi aveva affermato di voler stendere di suo pugno un progetto di modifica della disciplina delle intercettazioni telefoniche, il disegno di legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri non ha dato alcun seguito, per fortuna, ai gravi propositi allora manifestati.

Nulla si dice, in particolare, per quanto riguarda il preannunciato intento di ridurre drasticamente (addirittura ai soli delitti di “mafia e terrorismo”) l'area dei reati per il cui accertamento è possibile ricorrere a tale strumento investigativo. Nulla si dice, d'altro lato, per quanto riguarda il ventilato irrigidimento delle pene “dai cinque ai dieci anni” di reclusione “per chi fa le intercettazioni e per chi le pubblica”.

Da questo punto di vista, si potrebbe avere l'impressione della classica “montagna che ha partorito il topolino”. E ciò può essere vero, nella sostanza, con riferimento ai due aspetti appena richiamati, pur dovendosi considerare il sensibile inasprimento sanzionatorio per i giornalisti responsabili di pubblicazione arbitraria di atti del procedimento (per di più accompagnato da una assai cospicua sanzione a carico della testata giornalistica).

Tuttavia, se nessuna limitazione risulta apportata all'ambito oggettivo dei reati per i quali sono consentite le intercettazioni telefoniche, desta invece forti perplessità la previsione secondo cui (a quanto sembra, non esistendo ancora un testo ufficiale del progetto), di regola, le intercettazioni potrebbero essere disposte unicamente nei confronti di soggetti già indagati, in quanto indiziati di colpevolezza, mentre solo in rapporto ai delitti di criminalità organizzata e ad altri gravi delitti esse potrebbero essere disposte anche nei confronti di soggetti “non indagati”. Qui, in realtà, si rischia di sovvertire l'attuale “filosofia”, e quindi di minare la efficienza, dello strumento delle intercettazioni, le quali assai spesso servono non tanto a raccogliere ulteriori indizi sul capo di chi sia già indiziato, bensì soprattutto ad individuare quali siano i soggetti verso cui debbano svilupparsi le indagini per un reato già commesso, o tuttora in corso (come quando sono sottoposte a controllo le utenze di un bar, di un pubblico ufficio, o di una cabina telefonica).

Per il resto, il disegno di legge varato ieri risulta ispirato a un atteggiamento vistosamente restrittivo. Sia sotto il profilo dei presupposti autorizzativi (a cominciare dagli ascolti ambientali) e delle modalità di svolgimento delle intercettazioni (specialmente per quanto riguarda la durata delle stesse, salvi i casi di procedimenti per delitti di criminalità organizzata); sia sotto il profilo del divieto di pubblicazione (esteso ai contenuti delle conversazioni intercettate, quand'anche i relativi atti non siano più segreti). Su tutti questi delicati temi occorrerà riflettere con attenzione in sede parlamentare, come pure sulla funzionalità dei meccanismi predisposti dal medesimo disegno di legge per tutelare - anche attraverso la istituzione di un apposito “archivio riservato” presso il Pubblico Ministero - il diritto alla privacy dei soggetti terzi, rispetto a intercettazioni estranee all'oggetto delle indagini. Che è, in definitiva, il vero problema tra quelli oggi da affrontare.